

Adottata dal Direttore Generale in data 2 APR. 2009

OGGETTO: Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi. Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale "San Lorenzo" di Iglesias per la gestione del progetto di inserimento lavorativo di pazienti con disagio psichico - Approvazione schema di convenzione.

SU proposta del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, il quale:

PREMESSO che con Determinazione n° 73 del 28/02/08 della Direzione delle Politiche Sociali, la Regione Sardegna ha assegnato alla ASL n° 7 di Carbonia un finanziamento pari a €. 384.900,00 per la realizzazione del programma d'interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi;

che da un finanziamento regionale di cui alla Legge Regionale n° 20/97, anch'esso destinato per attività terapeutiche riabilitative di pazienti con disturbi mentali, risulta esserci un fondo residuo pari a €. 4.558,66;

DATO ATTO che con atto deliberativo n° 42, adottato da questa Azienda in data 21/01/2009, veniva approvato un progetto denominato "Progetto Serra Tallaroga", elaborato per concretizzare quanto contemplato nel suddetto programma strategico di salute mentale;

ATTESO che occorre attivare tutte le procedure per poter dare corso a quanto indicato nel suindicato "Progetto Serra Tallaroga" che prevede l'inserimento lavorativo di persone con disagio psichico;

RISCONTRATO che, per la particolarità dell'intervento di attuazione del progetto, si rende necessario il ricorso ad una Società esterna specializzata in questo tipo di attività;

RITENUTO di poter affidare la gestione del progetto ad una Cooperativa Sociale denominata di tipo B che, secondo il dettato dell'art. 1 della Legge Quadro n° 381/91, ha lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana" e "all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";



- CONSIDERATO** che le Cooperative di cui sopra rappresentano una concreta opportunità per le politiche sociali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;
- RITENUTO** che la Cooperativa di tipo B è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale di persone emarginate, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e di cooperazione sociale (D. Lgs. 276/2003; Legge 381/91; L.R. n° 16/1997);
- PRESO ATTO** che l'art. 5, comma 1, prevede la derogabilità della disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (pari a €. 200.000,00) a condizione che tali convenzioni siano formalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
- ATTESO** che l'Azienda ha l'esigenza immediata di affidare la gestione del progetto che prevede l'inserimento lavorativo a pazienti con disagio psichico;
- RITENUTO** di poter affidare la gestione del "Progetto Serra Tallaroga" alla Società Cooperativa Sociale "San Lorenzo" di Iglesias in quanto, oltre ad essere iscritta all'albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi della L.R. n° 16 del 22/04/1997, risulta essere qualificata per la gestione di questo tipo di attività avendo peraltro già collaborato con questa Azienda per la realizzazione di progetti analoghi;
- VISTO** lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti per l'affidamento dell'incarico alla Società Cooperativa Sociale San Lorenzo di Iglesias;
- ATTESO** che per la realizzazione del "Progetto Serra Tallaroga" è stato previsto un periodo di tempo di mesi 6 per un costo pari a €. 34.558,66;
- ACQUISITA** la disponibilità della Società Cooperativa "San Lorenzo" a collaborare con questa Azienda per la realizzazione del progetto "Serra Tallaroga" secondo i termini e condizioni disciplinati dalla convenzione da stipulare;

PROPONE

- di affidare alla Società Cooperativa "San Lorenzo" con sede in Iglesias, per un periodo di mesi 6 (sei) e per un importo pari a €. 34.558,66, la gestione del "Progetto Serra Tallaroga" che prevede l'inserimento lavorativo di pazienti del Centro Salute Mentale di Iglesias;



- di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con la Società Cooperativa "San Lorenzo" di Iglesias;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;


SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Cooperativa Sociale "San Lorenzo", con sede in Iglesias, la realizzazione del "Progetto Serra Tallaroga" che prevede l'inserimento lavorativo degli utenti del Centro Salute Mentale di Iglesias;
- di dare atto che l'affidamento del servizio ha la durata di mesi 6, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ad un costo pari a €. 34.558,66;
- di dare atto altresì che alla spesa comportata dal presente provvedimento pari a €. 34.558,66 si farà fronte utilizzando €. 30.000,00 del finanziamento regionale di cui alla Determinazione Regionale n° 73 del 28/02/08 e €. 4.558,66 del fondo residuo di un finanziamento riconosciuto ai sensi della Legge Regionale n° 20/97;
- di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con la Società Cooperativa "San Lorenzo" di Iglesias;
- di movimentare la spesa di €. 34.558,66, comportata dal presente provvedimento, sul codice economico 440900002 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Alfredo Pergola




Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Direttore Generale
Dott. Pietro Rasquale Chessa



Il Direttore Dipartimento S.M.D.
Dott. Roberto Pirastu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 344 del 2 APR. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 2 APR. 2009 al 16 APR. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile Servizio Affari Generali

Garbo

Destinatari:

- Dip. Salute Mentale e Dipendenze
- Servizio Bilancio
- Collegio Sindaci

CONVENZIONE

per l'attuazione del "Progetto Serra Tallaroga" approvato con atto deliberativo n° 42 del 22/01/2009 - Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi –

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ nella sede della ASL 7 di Carbonia, Via Dalmazia n. 83, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, codice fiscale 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Pietro Pasquale Chessa, nato ad Orune (NU) il 27/03/1948, c.f. CHS PRP 48C27 G147A, di seguito denominata ASL n° 7;

E

La Società Cooperativa Sociale "San Lorenzo", avente sede in Loc. San Lorenzo c/o Casa Emmaus in Iglesias, p. i. 02395660927, iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali al n. 009, sez. B, Decreto Assessoriale n. 718/99 del 02/11/1999, nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giuseppe Madeddu, nato a Iglesias il 21/06/1950 ed ivi residente in Via E. Lussu n. 2/A, di seguito denominata S.C.S. "San Lorenzo";

PREMESSO

- Che la Regione Sardegna, con Determinazione n° 73 del 28/02/08 della Direzione delle Politiche Sociali, ha assegnato alla ASL n° 7 di Carbonia un finanziamento pari a €. 384.900,00 per la realizzazione del programma d'interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi;

- Che da un finanziamento regionale, riconosciuto ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n° 20 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche”, risulta esserci un fondo residuo pari a €. 4.558,66 senza vincolo di destinazione;
- Che il CSM di Iglesias nell’ambito della programmazione delle attività psico-riabilitative finalizzate al recupero di abilità residue degli utenti tramite interventi di reinserimento e/o nuovo inserimento lavorativo ha elaborato un progetto dal titolo “Progetto Serra Tallaroga” con l’intento di creare, attraverso un percorso riabilitativo, opportunità d’inserimento nel mondo produttivo di un gruppo di pazienti afferenti al medesimo Centro;
- Che il progetto in parola è stato approvato dalla ASL 7 Carbonia con deliberazione n. 42 del 22/01/2009;
- Che si ritiene di poter affidare la gestione del “Progetto Serra Tallaroga” ad una Cooperativa Sociale denominata di tipo B che, secondo il dettato dell’art. 1 della Legge Quadro n° 381/91, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizio o altro, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Che, per la gestione del progetto di che trattasi, si individua la Società Cooperativa Sociale “San Lorenzo” di Iglesias, in quanto, oltre ad essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi della L.R. n° 16 del 22/04/1997, risulta essere qualificata per la gestione di questo tipo di attività avendo peraltro già collaborato con l’ASL n° 7 per la realizzazione di progetti analoghi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 -

Oggetto della convenzione è la gestione, da parte della Società Cooperativa Sociale “San Lorenzo” di Iglesias, del “Progetto Serra Tallaroga” che prevede l’inserimento lavorativo di

utenti del Centro Salute Mentale di Iglesias dell'ASL n° 7 di Carbonia, inseriti in un percorso terapeutico-riabilitativo e la fornitura di formazione e assistenza professionale nell'ambito dell'agricoltura, del giardinaggio e della gestione e organizzazione dell'impresa sociale.

L'inserimento lavorativo prevede l'espletamento di attività che dovranno essere svolte all'interno di un'azienda agricola che produce prodotti serricoli.

L'attività oggetto della presente convenzione deve essere programmata a cura del CSM, così come il controllo, la verifica e la valutazione dei risultati, mentre alla Cooperativa spetta il ruolo di esecuzione di quanto in oggetto.

- ART. 2 -

Per lo svolgimento dell'attività della presente convenzione e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, la S.C.S. "San Lorenzo" utilizzerà personale in possesso di idonea qualifica ed esperienza, i cui nominativi verranno comunicati, prima dell'inizio dell'attività, al CSM di Iglesias.

La S.C.S. "San Lorenzo" autocertifica la presenza al suo interno del 30% di persone svantaggiate come previsto dalla Legge 381/91, art. 4, comma 3.

- ART. 3 -

Ai fini della presente convenzione la S.C.S. "San Lorenzo" s'impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato, dei vigenti contratti relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, e s'impegna a fornire alla ASL n° 7 la documentazione relativa.

- ART. 4 -

La ASL n° 7 di Carbonia corrisponderà alla S.C.S. "San Lorenzo", la somma di € 34.558,66 (Trentaquattromilacinquecentocinquantesette/66), nel seguente modo:

- 1° rata pari a €. 10.000,00 da liquidare in via anticipata per la fase di avvio del progetto;

- due rate trimestrali posticipate, a fronte di regolari fatture, opportunamente svincolate dal CSM di Iglesias con l'attestazione della regolarità del lavoro eseguito, secondo il seguente prospetto di analisi dei costi:

ore 1.725 x € 10,76 (costo ora M. O. + servizio Cooperativa)

1.	€	18.561,00	costo M. O. Art. 4 L. 381/91 e servizio
2.	€	4.140,00	costo referente tecnico per n. 345 ore
3.	€	4.368,75	costo per Educatore
4.	€	1.082,79	IVA 4% su punti 1, 2 e 3
5.	€	300,00	DPI 81/2008
6.	€	580,00	costo medicina del lavoro e vaccinazioni
7.	€	708,33	costo attrezzi da lavoro/semi
8.	€	47,88	costo materiali di consumo/imprevisti
9.	€	<u>211,25</u>	IVA 20% su punti 5, 7 e 8
A	€	30.000,00	Tot. ripartizione costi su quota parte anno 2008

ore 150 x € 10,76 (costo ora M. O. + servizio Cooperativa)

1. a	€	1.614,00	costo M. O. Art. 4 L. 381/91 e servizio
2. a	€	360,00	costo referente tecnico per n. 30 ore
3. a	€	78,96	IVA 4% su punti 1.a e 2.a
4. a	€	2.000,00	costo consulenza tecnica
5. a	€	88,08	costo materiali di consumo/imprevisti
6. a	€	<u>417,62</u>	IVA 20% su punti 4.a e 5.a
B	€	4.558,66	Tot. ripartizione costi su quota residua anno 2007

TOTALE A € 30.000,00

TOTALE B € 4.558,00

TOTALE GENERALE € 34.558,66

- ART. 5 -

La durata della presente convenzione è stabilita in mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, sino a totale completamento delle ore previste.

- ART. 6 -

La S.C.S. "San Lorenzo" provvede a sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la Cooperativa stessa e per il personale impiegato, per la responsabilità civile verso terzi.

- ART. 7 -

La ASL 7 di Carbonia e la S.C.S. "San Lorenzo" garantiscono, inoltre, con riferimento alle proprie responsabilità, il rispetto della normativa sulle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

- ART. 8 -

Tutti i beni acquistati e i frutti derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono di esclusiva proprietà della ASL 7 di Carbonia.

- ART. 9 -

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Nel caso di gravi inadempienze, tali da compromettere la funzionalità degli interventi assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, ovvero dalla accertata insussistenza o insufficienza delle strutture, attrezzature o beni di cui era stata concordata la piena disponibilità, la ASL di Carbonia, ha facoltà di diffidare la S.C.S. "San Lorenzo" all'adempimento entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione s'intenderà risolta.

Entrambe le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione secondo le modalità di cui al primo capoverso del presente articolo:

- per grave inosservanza della normativa vigente;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

- ART. 10 -

Le parti s'impegnano alla reciproca collaborazione per la migliore relazione con i servizi socio-sanitari ed educativi, con le attività di formazione professionale e con le politiche attive del lavoro.

- ART. 11-

La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso. Le spese per la sua registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.S. "San Lorenzo"
Il Presidente
Dr. Giuseppe Madeddu

ASL n° 7 – Carbonia
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa